

R.G. n. 4337/2016
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico Libera Maria Rosaria Rinaldi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2016

- rilevato che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 702 bis c.p.c. depositato il 21 marzo 2016 xxxxxxxxxxxxxx **nato in Costa D'Avorio il xxxxxxxxxxxxxx** ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 13 gennaio 2016 notificato il successivo 11 marzo , della Commissione Territoriale di Bari per il riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto le sue domande volte al riconoscimento della protezione internazionale e ritenuto altresì non sussistere i presupposti per l'attribuzione della protezione umanitaria;
- rilevato che con detto ricorso è stato chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato (artt. 7 e ss. D. Lgs. n. 251/2007) o della protezione sussidiaria (art. 14 D. Lgs. n. 251 cit.) o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, del D.Lgs. n. 286/1998);
- rilevato che la Commissione Territoriale competente, regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita rilevando che le dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualità apparivano prive di caratteristiche minime di attendibilità ;
- rilevato che parte ricorrente, nel corso della audizione avanti la Commissione Territoriale ha dichiarato di avere lasciato il proprio Paese per timore di venire lapidato essendo musulmano omosessuale e di aver avuto una prima relazione omosessuale con un venditore di cosmetici con il quale era stato scoperto mentre si scambiava effusioni nel negozio ;il padre ed il fratello lo avevano scoperto legato e torturato ma mentre era in

attesa della lapidazione la sorella lo aveva liberato ed egli era riuscito a fuggire abbandonando il paese ;

- ritenuto che lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza (v. artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 251 cit.), sempreché i responsabili della persecuzione siano i soggetti individuati dall'art. 6 del medesimo D. Lgs. e, cioè, lo Stato (lett. a) o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (lett. b) ovvero anche i soggetti non statuali se i soggetti di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro gli atti di persecuzione;
- ritenuto che nella specie gli anzidetti presupposti non possono ritenersi sussistenti, anzitutto perché nella Costa D'Avorio l'omosessualità non è penalizzata ma legalizzata sin dal 1867 (d'altronde lo stesso ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere lapidato dal padre e dal fratello e non ha neppure considerato la possibilità di richiedere protezione alle autorità di polizia locali che intervengono frequentemente a tutela dei Gay come ha riferito il Presidente di ALTERNATIVE Clavier Tournè in LA PRESS CANADA);
- ritenuto che il ricorrente , sentito personalmente da questa Ag ,ha affermato di essere musulmano ma non ha saputo indicare la differenza tra sunniti e sciiti che , sin dal momento del grande scisma , ogni musulmano conosce e che non appare credibile che una donna musulmana si contrapponga al padre ed al fratello per liberare un altro fratello mettendo a

repentaglio la sua stessa vita così come non appare credibile la lapidazione in un paese dove l'omosessualità non è penalizzata e dove le pene corporali per un fatto religioso potrebbero arrivare a qualche frustata che , come lesione , potrebbe essere denunciata alle autorità civili ;

- considerato , inoltre , che il racconto fatto a questa Ag è risultato estremamente generico, e altresì poco credibile, specie in considerazione della pacifica, mancata adozione di precauzioni atte ad impedire la scoperta della prima relazione (adozione necessaria dato che i fatti narrati si sarebbero svolti all'interno di un negozio di cosmetici dove chiunque poteva vedere guardando all'interno);
- ritenuto che ad inficiare la credibilità del racconto effettuato avanti a questa Ag sia anche il video audio che il ricorrente ha mostrato a questa Ag per dimostrare l'attualità di un 'altra relazione omosessuale nel quale una persona parla con voce volutamente contraffatta (cfr in atti verbale di udienza del 30 giugno 2016 nel quale questa Ag da atto di aver visionato ed ascoltato il video su richiesta del ricorrente sul suo telefono cellulare);
- rilevato altresì che della omosessualità del ricorrente deve dubitarsi anche perchè nulla di significativo ha detto sulla scelta sessuale ma solo sui rapporti sessuali che di per sé soli non connotano l'omosessualità potendosi trattare anche di prostituzione maschile ;
- ritenuto pertanto non provata l'affermata omosessualità del ricorrente verosimilmente dedotta al fine di motivare la propria migrazione sfruttando la omofobia crescente nel continente africano in paesi diversi dalla Costa D'Avorio ;
- rilevato, quanto alla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, che alla stessa può essere ammesso lo straniero (non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di

rifugiato) solo se “*sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*”, (v. art. 2 D. Lgs. n. 251 cit.), per tale intendendosi “*a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*” (v. art. 14 D.Lgs. n. 251 cit.);

- ritenuto che neppure può essere accordata al ricorrente la protezione sussidiaria sia in ragione della non credibilità del suo racconto (ciò che esclude la sussistenza delle ipotesi sub a) e b) sopra riportate) sia perché non ricorre l’ipotesi sub c);
- rilevato infatti che non si rinviene in Costa D’Avorio una situazione di “*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”, e che il rischio di attentati di matrice terroristica e di azioni ostili “*a danno di cittadini ed interessi occidentali*” connota ormai gran parte del mondo attuale;
- rilevato, del resto, che significativamente neppure parte ricorrente ha riferito, in sede di audizione da parte della Commissione Territoriale, di rischi alla propria persona cui potrebbe andare incontro in conseguenza di una situazione di violenza generalizzata nel proprio Paese;
- ritenuto infine, quanto alla domanda proposta in via di ulteriore subordine, di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, che l’art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998 fa riferimento a “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi*

costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e che non è stata fatta alcuna produzione documentale in tal senso dalla difesa ;

- ritenuto dunque che tutte le domande debbano essere respinte;
- ritenuto altresì che le spese legali possono essere compensate poiché l'amministrazione si è limitata solo al deposito di una memoria in vista della prima udienza e che va revocata l'ammissione al gratuito patrocinio concessa in via provvisoria dal locale consiglio dell'ordine;

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa ,così provvede :

- respinge tutte le domande;
- compensa le spese di giudizio ;
- revoca l'ammissione al gratuito patrocinio concessa in via provvisoria dal locale consiglio dell'ordine ;
- manda alla Cancelleria di notificare a parte ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Bari il 14 settembre 2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Libera Maria Rosaria Rinaldi